

SENTENZA 1563/15

RA AP 483/15

RAMA 13926/OP

Addi 27/11/15

1

depositata dall'estensore

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno composta dai Magistrati:

- Dott. Michelangelo Russo Presidente
Dott. Francesco Verdoliva Consigliere
Dott. Vincenzo Ferrara Consigliere est.

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, dr. E. Capone e con l'assistenza del cancelliere Angela Parrilli, all'udienza del 15.9.2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale, sopra emarginato, nei confronti di [redacted], n. Salerno il [redacted], res. [redacted], via [redacted] libero contumace.

IMPUTATO

Dei reati di cui all'allegato APPELLANTE

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 4.7.2013.

Conclusioni delle parti: P.G.: conferma della sentenza; difesa: ai motivi.

[Handwritten signature]

Addi 27 NOV. 2015

Depositata in Cancelleria.

IL CANCELLIERE

L. Funzionario

Dott. sa Maria Pia Ferraioli

Avviso ex art. 128/548 c.p.p.

Notificato addi

Ricorso per Cassazione prodotto addi

Sentenza passata in cosa giudicata addi

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE

Addi

Fatto estratto esecutivo alla

Addi

Redatta scheda

art.

campione penale.

IL CANCELLIERE

IMPUTATO in ordine ai seguenti fatti-reato:

delitto p. e p. dall'art. 612 *bis* commi I e II c.p. - art. 8 del Decreto legislativo n° 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 38 del 2009 - artt. 81 cpv. - 594 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con condotte reiterate minacciava e molestava, anche attraverso una serie di chiamate e di conversazioni telefoniche, la moglie separata [redacted] rivolgendo, altresì, alla medesima una serie di epiteti ingiuriosi del tipo "puttana, scema, cretina, miserabile, cafona, ecc." idonee ad offendere il suo onore ed il suo decoro, ed in particolare riferendo al suo indirizzo frasi con tono aggressivo del tipo "ti spacco la testa.. ti taglio la gola... ti sfondo il cervello", così provocando nella vittima un grave stato di ansia e di paura e/o, comunque, di turbamento per la propria tranquillità e fondato timore per l'incolumità sua e di quella dei figli minori [redacted] e [redacted] in ogni caso,

pregiudicando in maniera rilevante il suo modo di vivere e costringendo la predetta [redacted] ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, dopo la notifica del provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n° 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 38 del 2009 dal Questore di Salerno il 07.07.2009 e notificatogli il 13.07.2009, perseverava nel porre in essere altre condotte di minacce e di molestia ai danni della persona offesa.

Con le aggravanti di essere stato legato da pregressa relazione affettiva alla persona offesa e di aver continuato a porre in essere le descritte condotte pur dopo la notifica del provvedimento di ammonimento emesso, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n° 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 38 del 2009, dal Questore di Salerno il 07.07.2009.

Fatti commessi in Salerno dal febbraio 2009 fino alla fine di novembre 2009.

[redacted]

58
76

Fatto e diritto

Con sentenza del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, del 4.7.2013, [REDACTED] è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di atti persecutori.

Con la stessa sentenza ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di ingiurie per intervenuta remissione di querela.

Principale fonte di prova della decisione impugnata sono le dichiarazioni della persona offesa, [REDACTED] ex moglie dell'imputato, dal quale si era separata nel 2007, dopo aver avuto con lui due figli.

Le condotte sono state collocate nell'anno 2009 e si sarebbero sostanzialmente concretizzati in tre episodi di minacce ed ingiurie.

Il primo di essi nasceva dal contrasto tra gli ex coniugi dovuto al fatto che il [REDACTED] non voleva che la ex moglie portasse i figli in vacanza insieme al nuovo compagno con il quale, dopo la separazione, la predetta aveva iniziato una relazione sentimentale.

La questione era stata causa di numerosi litigi, tanto che la [REDACTED] il giorno 27 giugno 2009, si era recata in Questura per presentare un'istanza di ammonimento nei confronti del marito; proprio nell'occasione riceveva una telefonata dall'odierno imputato, il quale la minacciava attraverso le parole: "ti distruggo, fra cinque mesi potresti non esserci".

La circostanza è stata confermata dal teste di p.g. [REDACTED] presente durante la telefonata, che la [REDACTED] gli aveva fatto ascoltare mettendo il telefono in "viva voce".



Gli ulteriori episodi si sarebbero verificati nell'autunno del 2009.

In una prima occasione il [REDACTED], venuto sotto casa della [REDACTED] sua per prendere il figlio e portarlo a scuola, aveva mimato al suo indirizzo il gesto del taglio della gola; quindi, avendo sentito che la donna voleva chiamare i Carabinieri, era sceso dall'auto e aveva scaraventato il cellulare a terra.

In ordine a tale episodio è stata assunta anche la deposizione di [REDACTED] la quale mentre era affacciata al balcone, ha visto il [REDACTED] strappare il cellulare di mano alla [REDACTED] e gettarlo per terra.

L'ultima condotta è stata collocata nel giorno 16 ottobre 2009: l'imputato era venuto a sapere che il figlio aveva parlato al telefono con il nuovo compagno della [REDACTED] e pertanto aveva telefonato a quest'ultima, apostrofandola con epiteti offensivi.

A comprova di quest'affermazione, la persona offesa ha prodotto un CD sul quale aveva registrato la conversazione sopra indicata, in cui il predetto le intimava di non far parlare mai più i figli con il nuovo compagno e la ingiuriava pesantemente.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'insieme delle condotte accertate, poste in essere nel periodo febbraio - novembre 2009, integrasse gli estremi della

Avverso la sentenza ha interposto appello il difensore dell'imputato.

Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per vizio di motivazione, non avendo il giudice indicato le ragioni che lo avevano indotto a disattendere la tesi difensiva, quale emersa anche dalle deposizioni dei testi della difesa.



Con il secondo motivo ha chiesto il proscioglimento per insussistenza del fatto, sul rilievo che gli episodi denunciati erano avvenuti a seguito di iniziativa della stessa persona offesa: il ██████████, in sostanza, non aveva mai "cercato" la ex moglie, ma era stata quest'ultima a mettersi in contatto con lui.

Precisamente, in un caso era stata lei a chiedere all'ex marito di venire a casa per prelevare il bambino e accompagnarlo a scuola; nell'altro era stata sempre la ██████████ a telefonare al figlio, sul cellulare di quest'ultimo, e a chiedergli insistentemente di passarle il padre.

Gli episodi accertati, in definitiva, darebbero conto solo di una situazione di reciproco rancore tra gli ex coniugi, senza evidenziare, però, alcun comportamento persecutorio dell'imputato.

L'appello è fondato, con la conseguenza che la sentenza deve essere senz'altro riformata.

E' noto che l'elemento materiale del reato di cui all'art. 612 bis c.p. è costituito da una pluralità di comportamenti molesti, minacciosi od ingiuriosi reiterati nel tempo e di qualsiasi tipo; qualora uno o più di essi, singolarmente considerato, integri un autonoma fattispecie di reato (normalmente ingiurie, minacce, lesioni etc.), vi sarà concorso formale tra la stessa e il delitto di atti persecutori.

Affinché si realizzi tale ultima fattispecie di reato, tuttavia, occorre un *quid pluris*, costituito proprio dal carattere "persecutorio" degli atti, che unifichi le singole condotte, dando vita all'autonoma e più grave figura criminosa.

Orbene, nel caso di specie gli episodi denunciati, pur essendo sfociati in comportamenti di per sé integranti gli estremi dei reati di ingiuria e minaccia, non possono

essere ricondotti alla nozione di "atti persecutori", in quanto - come evidenziato dall'appellante - hanno tratto origine da iniziative della persona offesa.

In particolare, quanto al primo episodio, dal verbale di esame dibattimentale di [REDACTED], in particolare, emerge che era stata proprio la denunciante a chiamare l'ex coniuge ed a chiedergli di venire a casa a prelevare i figli e ad accompagnarli a scuola; il [REDACTED] era giunto sotto casa e la ex moglie, dopo aver fatto entrare i figli nell'auto del padre, era salita anch'ella a bordo, per "raccomandargli" di portarli a scuola.

La situazione era presto degenerata, in quanto il [REDACTED] le aveva chiesto di scendere, ma lei aveva continuato a trattenersi: è stato a questo punto che il predetto è passato alle minacce, mimando il gesto del taglio della gola e successivamente scaraventando il telefonino per terra.

Se questa è la dinamica del fatto, come ricostruita dalla stessa denunciante, deve escludersi la sussistenza della connotazione "persecutoria" della condotta del [REDACTED]. Il suo gesto integra una minaccia penalmente rilevante; tuttavia egli si è pur sempre recato sotto casa della persona offesa su richiesta della stessa e per prelevare i figli ed ha reagito, seppure ingiustificatamente, alle insistenze della donna che non intendeva scendere dall'auto.

Considerazioni simili valgono per il secondo episodio.

Va chiarito, in proposito, che l'intento della [REDACTED] era quello di registrare la telefonata con il marito al fine di acquisire una prova in vista della denuncia che aveva deciso di sporgere; ed infatti la conversazione è stata da lei registrata e poi trasfusa nel CD prodotto agli atti.

Ella stessa, nel corso del controesame, ha precisato che, essendo consapevole che l'ex marito non avrebbe mai



risposto ad una telefonata proveniente da lei, aveva chiamato sul cellulare del figlio, che sapeva essere in quel momento a casa del padre ed aveva chiesto al ragazzo di passare il cellulare a quest'ultimo; il [REDACTED] aveva ripetutamente rifiutato di parlarle e, solo a seguito delle insistenze della denunciante, aveva preso l'apparecchio e l'aveva apostrofata con frasi ingiuriose.

E' evidente, in questo caso, che si tratta di una reazione in qualche modo prevista e "provocata" dalla donna (la quale ben sapeva che l'imputato non voleva avere contatti telefonici con lei), sicché la reazione - per quanto censurabile - non può essere qualificata come atto persecutorio.

Considerazioni simili, infine, devono essere compiute per la telefonata del giugno 2009: anche qui le condotte ingiuriose si inseriscono nell'ambito di un contrasto sulla gestione dei figli (ed in particolare, del rapporto tra gli stessi ed il nuovo compagno della donna), ma non sono espressione di una volontà di persecuzione dell'imputato.

In definitiva, le acquisizioni istruttorie danno conto di una situazione di forte tensione tra il [REDACTED] e la [REDACTED] ma le condotte contestate, considerate sia isolatamente, sia nel loro insieme, non appaiono riconducibili alla fattispecie dell'art. 612 bis c.p., della quale difettano i requisiti dell'abitualità e della connotazione persecutoria.

Ne consegue il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, del 4.7.2013, appellata dall'imputato [REDACTED] assolve




il predetto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata nel termine di giorni novanta.

Salerno, 15 settembre 2015

Il Consigliere est.

Vincenzo Ferrara



Il Presidente

Michelangelo Russo

